

### Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico     Datore di lavoro privato     C.S.E.     Dirigente  
 Responsabile dei lavori     Committente     Preposto     R.S.P.P.  
 Lavoratore     Altro:

### Assoluzione

- Condanna:     pena detentiva     pena pecuniaria

**Concorso di colpa: -**

**Quantum: -**

### Evento

- Mancata tutela:     non infortunio  
 Danno materiale:     infortunio     non infortunio:     lesioni     morte

### Fattispecie

Nel corso di operazioni di scavo, eseguite dall'impresa di L.L., subappaltante dell'impresa di M.B., l'operaio L.C., dipendente di quest'ultima impresa, venne travolto dalla massa di terriccio staccatosi da una parete non protetta dello scavo, perdendo la vita.

### Soggetto leso

- Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Altro:

### Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere     Fabbrica     Ufficio     Altro:  
 Pubblico     Privato

### Principio di diritto:

La condotta di ingerenza sarà sempre rimproverabile quando svolga (o abbia svolto) un ruolo sinergico alla produzione dell'evento lesivo: non solo quando il committente ordini o inviti a trascurare l'adozione delle misure presidiarie, ma anche e persino quando egli solleciti l'acceleramento nei tempi di esecuzione di una data operazione, sì da risultare incompatibile con l'adozione di cautele; ovvero quando, constatata l'inosservanza delle misure tutorie e di cautela, mantenga un comportamento remissivo ed inattivo, di fatto agevolando siffatta condotta.

Il committente risponde penalmente degli eventi dannosi subiti dai dipendenti dell'appaltatore quando si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l'inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali poste a tutela degli addetti, esplicando così un effetto sinergico nella produzione dell'evento di danno; non può invece essere considerata ingerenza, e non è pertanto idonea ad estendere all'appaltante obblighi e responsabilità propri del datore di lavoro, la condotta del committente che consista nella sollecitazione ad osservare le misure di sicurezza, ad adottare i presidi di tutela, a comportarsi con prudenza e cautela.

Quando, nella giurisprudenza della Corte si parla di "ingerenza" del committente nell'esecuzione del lavoro appaltato si allude a un comportamento del datore di appalto che inclini verso una condotta di inosservanza delle disposizioni di tutela dei lavoratori, ovvero solleciti l'esecuzione di una operazione in assenza o al di fuori dell'osservanza della normativa presidiaria. L'ingerenza, cioè, deve portare in se la stimata della causazione (nel concorrere, anche ed eventualmente, di altri fattori tra i quali pure la condotta illegittima dell'appaltatore) dell'evento di danno; si risolve, quindi, nel determinare la, o istigare alla, condotta illecita; in definitiva, si concretizza in una ipotesi di concorso nel reato. Alla luce di tale precisazione, appare ben chiaro come una condotta del datore di appalto di sollecitazione ad osservare le misure di sicurezza e ad adottare i presidi di tutela degli addetti, a rispettare la legge e i regolamenti, a comportarsi con prudenza e cautela, non può mai rientrare nel concetto giuridico di "ingerenza". Invece, la condotta di "ingerenza" sarà sempre rimproverabile quando svolga (o abbia svolto) un ruolo sinergico alla produzione dell'evento lesivo: non solo quando il committente ordini o inviti a trascurare l'adozione delle misure presidiarie, ma anche e persino quando egli solleciti l'acceleramento nei tempi di esecuzione di una data operazione, sì da risultare incompatibile con l'adozione della cautele; ovvero quando, constatata l'inosservanza delle misure tutorie e di cautela, mantenga un comportamento remissivo ed inattivo, di fatto agevolando siffatta condotta.

In sostanza l'ingerenza rilevante ai fini della responsabilità del committente dei lavori non s'identifica con qualsiasi atto o comportamento posto in essere da quest'ultimo, ma deve consistere in una attività di concreta interferenza sul lavoro altrui tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire comunque con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull'esecuzione degli stessi.

**Note:**

**Esito:** Rigetta tutti i ricorsi e condanna le parti civili ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

**Esito sintesi**

Annullamento senza rinvio

Rigetto del ricorso

Ricorso inammissibile

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**

**Anno:** 2000

**Numero:** 3516

**Sezione:** IV

*cod. 12*

*I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.*